



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Determinazione dell'aliquota
Art. 3	Esenzione
Art. 4	Disciplina della riscossione
Art. 5	Pubblicità del Regolamento e degli atti
Art. 6	Rinvio dinamico
Art. 7	Tutela dei dati personali
Art. 8	Rinvio ed altre disposizioni
Art. 9	Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 N. 446 e successive modificazioni, il Comune di Pincara determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.
2. Annualmente, l'organo competente per l'adozione dell'aliquota da applicare, e/o delle relative variazioni, provvederà alla sua determinazione, con apposito atto deliberativo, nei termini e con le modalità previste dalla normativa.

Art. 3

Esenzioni

1. Nessuna esenzione viene prevista nel presente Regolamento.

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il presente Regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto Ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

Art. 5
Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge 11.02.2005 n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- 2.

Art. 8
Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda, in quanto applicabile alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.